

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-96 del 10/01/2024
Oggetto	Concessione di occupazione demaniale ad uso attraversamento e relative opere di cantierizzazione per la posa di tubazione contenente cavi in fibra ottica COMUNE: Valsamoggia loc. Bazzano (Bo) CORSO D'ACQUA: condotto Muzza TITOLARE: T.I.M S.P.A CODICE PRATICA N. BO23T0145
Proposta	n. PDET-AMB-2024-94 del 09/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dieci GENNAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

---

**OGGETTO:** concessione di occupazione demaniale ad uso attraversamento e relative opere di cantierizzazione per la posa di tubazione contenente cavi in fibra ottica

**COMUNE:** Valsamoggia loc. Bazzano (Bo)

**CORSO D'ACQUA:** condotto Muzza

**TITOLARE:** T.I.M S.P.A

**CODICE PRATICA N.** BO23T0145

### IL DIRIGENTE

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 998/2022 che con decorrenza dal 01/01/2023 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli (ex Demanio idrico);

**viste** le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

**considerato** che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del

titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

- con DGR n. 2363/2016 e 714/2022 sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della LR n. 13/2015;

**preso atto** che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico" ;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali"

**vista** l' istanza acquisita al PG.2023.187081 del 03/11/2023 (proc. BO23T0145) presentata da T.I.M S.p.a C.F./P.I. 00488410010, con sede legale a Milano, via Gaetano Negri n.1, in persona del rappresentante titolato alla firma degli atti pro tempore, con cui si richiede la concessione di occupazione demaniale ad uso attraversamento del condotto Muzzo e relative opere di cantierizzazione, mediante i seguenti interventi:

- 1) in subalveo mediante tecnica NO-DIG con posa di bundle De 63 mm, in area catastalmente identificata al foglio 1 fronte mappale 155 e foglio 1 fronte mappale 152 del Comune di Valsamoggia Sezione BAZZANO;

oppure, qualora in corso d'opera si verificassero problemi legati alla natura ghiaiosa del terreno (come da Relazione tecnica)

2) mediante canaletta VTR 80X80 zancata a ponte esistente lato valle, in area catastalmente identificata foglio 1 fronte mappale 155 e foglio 1 fronte mappale 152 del Comune di Valsamoggia Sezione BAZZANO.

**dato atto** che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul **BURER n.340 del 06/12/2023** non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

**preso atto** del nulla osta idraulico per entrambi gli interventi rilasciato dal Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena della Regione Emilia-Romagna, acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PG.2023.212244 del 14/12/2023, espresso in senso favorevole con prescrizioni di cui si richiama la seguente:

"qualora all'atto esecutivo come in premessa argomentato, vi fossero difficoltà tecniche tali da non consentire la posa dei cavi in fibra ottica con tecnica NO-DIG in attraversamento del Condotta Muzza, il Richiedente potrà procedere con la posa della canaletta zancata al ponte esistente nel lato di valle, previa comunicazione scritta allo scrivente UT..";

ed allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1);

**verificato** che l'ipotesi d'intervento n. 2 prevede l'attraversamento di area demaniale zancato a ponte esistente pertanto la ditta richiedente T.I.M. S.p.a deve acquisire specifico accordo stipulato con il concessionario, intestatario della determinazione regionale n. 30 del 08/01/2010 (proc. MO07T0102) o eventuale soggetto subentrante;

**considerato** che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

**considerato** che l'uso per il quale è richiesta la concessione è assimilabile ad attraversamento sotterraneo o zancato a ponte, ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3 lett.f);

**preso atto** del parere rilasciato dalla Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente della regione Emilia Romagna acquisito agli atti ARPAE con n.PG.2020.171580 del 26/11/2020 che chiarisce che, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del decreto

legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di occupazioni demaniali con reti di comunicazione elettronica non è dovuto all'amministrazione concedente nè il canone concessorio nè il deposito cauzionale;

**preso atto** dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte della concessionaria in data 08/01/2024, assunta agli atti con PG.2024.2685 del 09/01/2024;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti.

**Attestata** la regolarità amministrativa,

**visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.e ii.

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

**1)** di rilasciare a T.I.M. S.p.a, C.F./P.I. 00488410010, con sede legale a Milano, via Gaetano Negri n.1, in persona del rappresentante titolato alla firma degli atti pro tempore, la concessione di occupazione demaniale ad uso attraversamento del condotto Muzzo e relative opere di cantierizzazione mediante i seguenti interventi:

1) tramite attraversamento in subalveo mediante tecnica NO-DIG con posa di bundle De 63 mm, in area catastalmente identificata al foglio 1 fronte mappale 155 e foglio 1 fronte mappale 152 del Comune di Valsamoggia Sezione BAZZANO;

oppure, in via subordinata e qualora si verificassero difficoltà tecniche tali da non consentire l'attraversamento in subalveo NO-DIG,

2) tramite attraversamento mediante canaletta VTR 80X80 zancata a ponte esistente lato valle, in area catastalmente identificata foglio 1 fronte mappale 155 e foglio 1 fronte mappale 152 del Comune di Valsamoggia Sezione BAZZANO.

2) di stabilire che in caso di esecuzione dell'intervento di tipo 2 il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà darne comunicazione scritta ad ARPAE AACM e al Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena e dovrà produrre contestualmente uno specifico accordo stipulato con il concessionario del ponte, intestatario della determinazione regionale n. 30 del 08/01/2010 (proc. MO07T0102) o eventuale soggetto subentrante;

3) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2034** (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004) ed il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza.

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena della Regione Emilia-Romagna, acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PG.2023.212244 del 14/12/2023, espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante del presente atto (allegato 1) e secondo i dettagli progettuali indicati negli elaborati allegati al presente atto (allegato 2);

5) di stabilire l'esenzione sia dal pagamento del canone annuale sia del deposito cauzionale per occupazioni demaniali con reti di comunicazione elettronica, in seguito a parere rilasciato dalla Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente della regione Emilia Romagna acquisito agli atti ARPAE con n.PG.2020.171580 del 26/11/2020, in applicazione dell'art. 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

6) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

**7)** di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

**8)** di stabilire che una copia del presente atto sia trasmessa la Sttore Sicurezza territoriale e Protezione civile Modena, per gli aspetti di competenza;

**9)** di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

**10)** di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

**11)** di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da

TITOLARE: T.I.M. S.p.a C.F./P.I. 00488410010, con sede legale a Milano, via Gaetano Negri n.1

### **Art. 1**

Oggetto di concessione

COMUNE: Valsamoggia loc. Bazzano (Bo)

CORSO D'ACQUA: condotto Muzza

TIPO DI CONCESSIONE e COORDINATE CATASTALI :

concessione di occupazione area demaniale ad uso attraversamento e relative opere di cantierizzazione (allegato 2):

1) Intervento in subalveo mediante tecnica NO-DIG con posa di bundle de mm 63, foglio 1 fronte mappale 152

*oppure, in via subordinata e qualora si verificassero difficoltà tecniche tali da non consentire l'attraversamento in subalveo NO-DIG,*

2) intervento mediante canaletta VTR 80X80 zancata a ponte esistente lato valle, foglio 1 fronte mappale 155 e foglio 1 fronte mappale 152

PROCEDIMENTO: BO23T0145 su istanza acquisita al PG.2023.187081 del 03/11/2023

### **Art. 2**

#### **Condizioni generali**

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle

normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

### **Art.3**

#### **Variazioni alla concessione e cambi di titolarità**

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

### **Art.4**

#### **Durata e rinnovo della concessione**

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al **31/12/2034**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il

conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

#### **Art. 5**

##### **Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale**

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente .

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

#### **Art.7**

##### **Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione**

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

#### **Art.8**

##### **Condizioni e prescrizioni tecniche**

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Settore Sicurezza Territoriale e Protezine Civile Modena della Regione Emilia-Romagna acquisito al PG.2023.212244 del 14/12/2023, con

prescrizioni ed allegata come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1).

**In caso d'intervento mediante zancatura di canaletta a ponte esistente, trattandosi di ponte oggetto di concessione rilasciata con determinazione regionale n.30 del 08/01/2010 (proc.M007T0102), la richiedente T.I.M. S.p.a dovrà trasmettere ad Arpaе specifico accordo stipulato con la ditta concessionaria entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**